

LEGGE 13 Agosto 1980, n. 464

GU n. 230 del 22-08-1980

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA
HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

DATA A SELVA DI VAL GARDENA,ADDÌ 13 AGOSTO 1980
PERTINI
COSSIGA - SARTI -
PANDOLFI - D'AREZZO
VISTO,IL GUARDASIGILLI:MORLINO

ARTICOLO UNICO

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PUÒ METTERE A
DISPOSIZIONE DEL CONI,PER UNA DURATA NON SUPERIORE
AD UN ANNO, IN RELAZIONE
ALLE OLIMPIADI,AI CAMPIONATI DEL MONDO OVVERO A
MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI AD ESSI
COMPARABILI,DOCENTI DI RUOLO E NON DI
RUOLO DI EDUCAZIONE FISICA CHE SIANO ATLETI O
PREPARATORI TECNICI DI LIVELLO NAZIONALE IN QUANTO
FACENTI PARTE DI RAPPRESENTATIVE
NAZIONALI,AL FINE DI CONSENTIRE LORO LA PREPARAZIONE
ATLETICA E LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
SPORTIVE.DURANTE TALE PERIODO
LA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI PREDETTI DOCENTI È A
CARICO DEL CONI.

IL PERIODO TRASCORSO NELLA POSIZIONE PREVISTA NEL
PRECEDENTE COMMA È VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI,COME
SERVIZIO D'ISTITUTO NELLA
SCUOLA,SALVO CHE AI FINI DEL COMPIMENTO DEL PERIODO
DI PROVA E DEL DIRITTO AL CONGEDO ORDINARIO.

PER I DOCENTI NON DI RUOLO DI EDUCAZIONE FISICA IL
DISPOSTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA SI
APPLICA NEI LIMITI DI DURATA
DELLA NOMINA.

I POSTI CHE SI RENDONO DISPONIBILI IN APPLICAZIONE
DELLA PRESENTE LEGGE POSSONO ESSERE CONFERITI
SOLTANTO MEDIANTE SUPPLENZE
TEMPORANEE.

LA PRESENTE LEGGE,MUNITA DEL SIGILLO DELLO
STATO,SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE
LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA
ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI
OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO
STATO.